

DISCIPLINARE

ALLEGATI

- Capo I - Elementi essenziali del rapporto**
- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Destinatari del servizio
- Art. 3 - Tariffe e condizioni di fornitura
- Art. 4 - Carta dei servizi e legittimazione degli utenti
- Capo II - I poteri dell'Autorità d'ambito**
- Art. 5 - Atti dell'Autorità
- Art. 6 - Piani e programmi
- Art. 7 - Direttive ed atti di interpretazione
- Art. 8 - Controllo sull'erogazione del servizio
- Art. 9 - Vigilanza sulla gestione
- Capo III - Obblighi, oneri e legittimazione del gestore**
- Art. 10 - Obblighi del gestore
- Art. 11 - Controllo degli scarichi in pubbliche fognature
- Art. 12 - Oneri di servizio pubblico
- Art. 13 - Beni destinati al pubblico servizio
- Art. 14 - Inventario dei beni
- Art. 15 - Strade e beni in proprietà degli enti pubblici
- Art. 16 - Legittimazione
- Capo IV - Vicende del rapporto di gestione**
- Art. 17 - Durata, modificazione e cessione del rapporto
- Art. 18 - Inadempimento parziale
- Art. 19 - Decadenza e risoluzione del rapporto
- Art. 20 - Obblighi e garanzie
- Art. 21 - Riscatto
- Art. 22 - Clausola compromissoria
- Capo V - Norme transitorie e finali**
- Art. 23 - Concessioni preesistenti salvaguardate dalla legge
- Art. 24 - Gestioni salvaguardate dall'Autorità
- Art. 25 - Gestore d'Ambito
- Art. 26 - Coordinamento delle gestioni
- Art. 27 - Cessazione delle gestioni in salvaguardia

Capo I - Elementi essenziali del rapporto

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente atto, anche a mezzo dei relativi allegati, definisce nel territorio di cui all'Allegato A la gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e alla legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13, comprensiva della captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e, a mezzo di reti differenziate, per usi industriali, nonché di fognatura e depurazione di acque reflue, della relativa riutilizzazione, del conferimento dei residui della depurazione agli appositi centri di smaltimento e del controllo sugli scarichi in pubbliche fognature.

2. La gestione del servizio idrico integrato, oltre al reperimento delle risorse finanziarie necessarie a dare attuazione al Programma degli interventi, comprende anche la relativa progettazione, lo svolgimento delle procedure di appalto e direzione dei lavori in esso previsti, la cui costruzione il gestore si obbliga ad affidare a terzi secondo le norme vigenti in materia.

3. La gestione del servizio è definita dalle direttive degli organi statali, regionali o dell'Autorità d'ambito. Il presente atto, anche a mezzo dei relativi allegati, individua le categorie di destinatari, le modalità e gli standard minimi di gestione del servizio pubblico, gli oneri e i relativi costi sociali, i fini di pubblico interesse e le modalità per perseguirli.

Art. 2 - Destinatari del servizio

1. I residenti, abitanti o domiciliati nel territorio di cui all'Allegato A possono pretendere dal gestore le prestazioni inerenti il servizio idrico integrato secondo la relativa disciplina giuridica, ivi compresa l'osservanza del presente atto e delle direttive statali, regionali e dell'Autorità d'ambito.

2. Il gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso gli utenti della gestione del servizio idrico integrato, anche se attuata in esecuzione del presente atto, delle direttive, degli atti di controllo o vigilanza dell'Autorità d'ambito, sollevando quest'ultima da ogni responsabilità.

3. Il gestore eroga i servizi affidati secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti, osservando integralmente gli standard definiti dal presente atto o dalle direttive statali, regionali o dell'Autorità d'ambito.

Art. 3 - Tariffe e condizioni di fornitura

1. La tariffa e il relativo piano, i prezzi, le condizioni di fornitura ed i contributi di allacciamento alla rete pubblica da parte degli utenti sono determinati dall'Autorità in conformità alle vigenti norme in materia.

2. L'Autorità approva il Regolamento d'utenza di cui all'Allegato B che costituisce parte integrante al presente atto, ove sono anche dettate la tariffa,

le relative modalità di applicazione e riscossione. Alle modificazioni del Regolamento si applica il successivo articolo 12.

Art. 4 - Carta dei servizi e legittimazione degli utenti

1. Il gestore si impegna, in conformità al D.P.C.M. 27 gennaio 1994, a verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo all'Autorità d'ambito i risultati e le relative procedure.

2. L'inadempimento alle prescrizioni indicate dalla Carta dei servizi e del Regolamento d'utenza vale inadempimento parziale del servizio e gli utenti possono ottenere quanto meno il previsto pagamento di una penale di valore non inferiore a quella indicata al successivo articolo 18, comma 2 per il ritardo nella gestione, salvo l'eventuale maggiore risarcimento per essi previsto. A garanzia del pagamento dei succitati obblighi il gestore stipula polizza fidejussoria per un valore non inferiore a lire

3. Il gestore è tenuto verso gli utenti all'osservanza dei doveri di accesso ai documenti inerenti il servizio pubblico stabiliti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; si impegna a mantenere per tutta la durata del servizio uffici di relazione con il pubblico idonei a ricevere le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità e sullo sviluppo del servizio idrico integrato, nonché sul rispetto da parte del gestore della disciplina tecnica e giuridica vigente.

4. Il gestore si impegna a dare immediato corso alle denunce di disservizio degli utenti mantenendo un servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 per riparazioni, guasti, dispersioni, interruzioni o altre situazioni di emergenza, in conformità alle direttive dell'Autorità d'ambito.

Capo II - I poteri dell'Autorità d'ambito

Art. 5 - Atti dell'Autorità

1. L'Autorità d'ambito determina gli indirizzi di gestione del servizio idrico integrato con l'approvazione di piani e programmi e con l'emissione di direttive, nonché compie atti di ispezione, controllo e vigilanza sulla gestione stessa.

2. Gli atti dell'Autorità d'ambito e relative modificazioni vincolano il gestore, salva l'individuazione degli eventuali oneri di servizio pubblico di cui al successivo articolo 12.

Art. 6 - Piani e programmi

1. Il Programma degli interventi ha ad oggetto per l'intero Ambito lo sviluppo e l'ammodernamento delle reti e degli impianti.

2. Il Piano economico-finanziario della gestione del servizio idrico integrato accompagna il Programma degli interventi ed è redatto secondo i modelli di cui all'Allegato C.

Art. 7

Direttive ed atti di interpretazione

1. L'Autorità d'ambito può emanare direttive o atti di interpretazione volti a precisare o integrare il contenuto del presente atto e dei piani o programmi dell'Autorità.

2. Gli Uffici dell'Autorità d'ambito possono emanare atti di interpretazione delle modalità di gestione dei servizi che meglio rispondano agli interessi degli utenti e degli enti costitutivi dell'Autorità.

Art. 8

Controllo sull'erogazione del servizio

1. L'Autorità d'ambito, anche a mezzo di sistemi informativi, effettua i controlli e le verifiche opportune sull'attuazione dei propri atti.

2. Fermo restando il potere di vigilanza e controllo previsto dalla legge, il gestore presenta all'Autorità d'ambito entro il mese di ottobre di ogni anno una relazione sull'attuazione degli atti dell'Autorità ed in particolare del Programma degli interventi e del relativo Piano economico-finanziario, allegando i documenti a tal fine necessari e gli altri documenti espressamente richiesti.

3. Nella relazione sono indicati anche i dati tecnici, economici e statistici di gestione idonei a rappresentare il possibile sviluppo del sistema di erogazione del servizio, nonché proposte anche alternative di gestione volte ad un progressivo miglioramento.

Art. 9

Vigilanza sulla gestione

1. L'Autorità d'ambito può procedere ad ispezioni e ad ogni altro atto utile a verificare la gestione dei servizi in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi. Dei risultati delle ispezioni può essere redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie.

2. I Sindaci degli enti che hanno costituito l'Autorità d'ambito, o loro incaricati, possono procedere ad inchieste od atti di ispezione sulla gestione del servizio. Ad essi si applica l'articolo 31, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il gestore si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria, nonché ad inviare le informazioni richieste dall'Autorità o suoi incaricati anche ai sensi dell'articolo 26 della l. 36/1994, nonché dell'articolo 11 della l.r. 13/1997.

4. In caso di inadempimento ed ove l'interesse pubblico lo esiga l'Autorità d'ambito può disporre, previa diffida, che l'esercizio del servizio oggetto del presente atto avvenga in via sostitutiva e in danno del gestore.

Capo III

Obblighi, oneri e legittimazione del gestore

Art. 10

Obblighi di gestione

1. Il gestore si obbliga a conformare la propria attività ai criteri di efficienza ed efficacia del servi-

zio, osservando l'equilibrio economico-finanziario della gestione di cui all'Allegato D.

2. Il gestore si impegna, durante il rapporto oggetto del presente atto, ad attuare le direttive, i piani e i programmi e gli atti di interpretazione dell'Autorità nei limiti indicati dai precedenti articoli 6 e 7, nonché dal successivo articolo 12.

3. Il gestore, in osservanza del principio della separazione tra attività di gestione del servizio idrico integrato e costruzione di cui all'articolo 1, si obbliga a dare attuazione al Programma degli interventi garantendo le risorse a tal fine necessarie in conformità al Piano economico-finanziario ed assume gli obblighi e gli oneri relativi alle garanzie finanziarie ed assicurative secondo i modelli indicati dall'Allegato E.

4. Il gestore è tenuto a pagare all'Autorità d'ambito un canone annuo per l'affidamento del servizio definito in lire _____.

Art. 11

Controllo degli scarichi in pubbliche fognature

1. Il gestore esercita il controllo sugli scarichi nelle pubbliche fognature relative al servizio ad esso affidato, definisce le necessarie norme tecniche ed è legittimato al rilascio delle relative autorizzazioni.

2. Dell'esercizio dei compiti sopra indicati il gestore risponde ai terzi e alle autorità competenti secondo le norme vigenti, manlevando l'Autorità d'ambito e gli enti che la costituiscono da ogni responsabilità.

Art. 12

Oneri di servizio pubblico

1. Il gestore può opporsi agli atti dell'Autorità quando gli stessi importino indebite limitazioni alla propria autonomia imprenditoriale ovvero per eventuali aggravii economici nella gestione del servizio, con particolare riferimento sia alla definizione delle attività che costituiscono oneri di servizio pubblico, sia al valore dei conseguenti costi sociali.

2. Costituiscono oneri di servizio pubblico quelle attività affidate dall'Autorità d'ambito al gestore che nessun imprenditore spontaneamente svolgerebbe, perché estranee alle strategie di gestione dichiarate all'atto di affidamento del servizio ovvero in ragione della insufficiente remunerazione che tali attività possono assicurare.

3. L'opposizione presentata entro due mesi dalla comunicazione del documento contenente gli oneri, non accolta dall'Autorità d'ambito entro i successivi tre mesi, è sciolta dall'interessato secondo le procedure di risoluzione delle controversie previste dal presente atto.

Art. 13

Beni destinati al pubblico servizio

1. Al gestore è dato l'uso dei beni, ivi compresi opere ed impianti, necessari all'erogazione del servizio secondo il regime giuridico di ciascuno di essi ed in conformità agli ulteriori limiti indicati dal presente atto.

2. Il gestore garantisce l'efficienza degli impianti e delle apparecchiature, nonché il rispetto delle nor-

me giuridiche e tecniche di sicurezza, apportandovi le migliori e le sostituzioni necessarie, con obbligo al venire meno della gestione di trasferirli in conformità al presente atto.

3. Il gestore con la sottoscrizione del presente atto dichiara di avere preso visione dei beni destinati al pubblico servizio e di accettarli nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano.

4. Il gestore acquisisce le provviste, i materiali di magazzino e gli automezzi che sono connessi alla gestione del servizio secondo i relativi prezzi di mercato, individuati in contraddittorio con l'Autorità d'ambito.

Art. 14

Inventario dei beni

1. Il gestore tiene un registro degli inventari avente ad oggetto tutte le immobilizzazioni, materiali e immateriali, essenziali alla gestione del servizio, annotando per ciascuna di esse il relativo stato di consistenza e funzionalità, nonché la conformità alle norme vigenti.

2. Eventuali sostituzioni, dismissioni ed attivazioni di nuovi impianti ed ogni vicenda relativa ai beni sopraindicati è annotata sul registro degli inventari e produce effetto con la comunicazione all'Autorità d'ambito, anche per estratto.

3. L'inventario è costituito in prima redazione in contraddittorio tra l'Autorità d'ambito e il gestore.

Art. 15

Strade e beni in proprietà degli enti pubblici

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per tutta la durata del rapporto, gli enti costitutivi dell'Autorità d'ambito non permettono a terzi di realizzare opere che interferiscano con gli impianti di gestione del servizio idrico integrato senza l'autorizzazione del gestore. Gli interessati sono comunque tenuti all'osservanza delle norme indicate all'Allegato F.

2. Gli enti proprietari e per essi l'Autorità d'ambito concedono al gestore per tutta la durata del rapporto l'uso degli immobili necessari alla posa delle tubazioni e all'erogazione del servizio. Dell'occupazione è data pronta comunicazione agli enti proprietari.

3. Le tasse, imposte o corrispettivi di occupazione di suolo pubblico sono pagati dal gestore direttamente agli enti proprietari in conformità alle leggi vigenti.

Art. 16

Legittimazione

1. Il gestore subentra in tutti i rapporti attivi e passivi delle gestioni preesistenti ad esso trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ivi comprese le imposte, tasse ed ogni altra obbligazione pubblica conseguente all'erogazione del servizio, ed è legittimato a chiedere ai terzi le autorizzazioni, i nulla osta, le concessioni o gli assenti comun-que denominati, necessari alla gestione del servizio, subentrando agli enti e per essi all'Autorità d'ambito nelle procedure relative a pratiche ancora in cor-

2. Ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il gestore subentra nei rapporti di lavoro esistenti alla data di sottoscrizione del presente atto ed inerenti alle gestioni ad esso affidate, salvo diversa disposizione di legge regionale.

3. Il gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per danni conseguenti all'attività di gestione dei servizi affidati, anche ove svolta in attuazione del presente atto, dei piani o dei programmi, delle direttive o degli altri atti, anche di controllo o vigilanza, dell'Autorità d'ambito, manlevando questa e gli enti che l'hanno costituita da ogni responsabilità.

4. In caso di danni recati ai beni destinati al servizio il gestore provvede alla sollecita restituzione in efficienza degli impianti ed è legittimato a promuovere nei confronti dei responsabili le azioni necessarie a propria tutela.

Capo IV

Vicende del rapporto di gestione

Art. 17

Durata, modificazione e cessazione del rapporto

1. Il presente atto integra la disciplina giuridica della forma di gestione del servizio prescelta dall'Autorità d'ambito e ne segue le relative vicende giuridiche, ivi compreso il compimento del termine indicato per ciascuna di esse.

2. Gli effetti economici derivanti dall'esecuzione di oneri di servizio pubblico possono essere oggetto di revisione periodica secondo le norme indicate al precedente articolo 12.

3. L'attribuzione del servizio pubblico non può essere oggetto di cessione, concessione o sub-concessione a terzi.

Art. 18

Inadempimento parziale

1. Eventuali inadempimenti ai piani, programmi e direttive dell'Autorità d'ambito sono contestati per iscritto al gestore, fissando un congruo termine per la possibile eliminazione, nonché per la presentazione delle necessarie giustificazioni.

2. Il gestore è tenuto al pagamento all'Autorità d'ambito di una penale per ogni ora o frazione di essa di ritardo nell'adempimento del servizio all'utenza, pari a lire _____ per un massimo di _____ utenti, pari a lire _____ per un massimo di n. _____ utenti, fermo restando il diritto degli utenti di ottenere il pagamento della penale e del risarcimento dell'ulteriore maggior danno disciplinato dal precedente articolo 4.

3. Salvo il risarcimento dell'ulteriore maggiore danno, il gestore è tenuto comunque al pagamento di una penale pari a lire _____ per ogni mese o frazione di esso di ritardo nell'adempimento degli atti dell'Autorità d'ambito.

4. Ove il ritardo sia relativo all'attuazione del Programma degli interventi la penale di cui al comma precedente non può essere inferiore per ogni anno al 5% del valore dell'investimento iscritto nel Programma nell'anno medesimo e non realizzato; la penale non estingue il diritto dell'Autorità d'ambito

di pretendere il trasferimento delle somme corrispondenti al mancato investimento, né la possibilità di far valere la cessazione del rapporto ai sensi del successivo articolo 19, comma 4.

Art. 19 Decadenza e risoluzione del rapporto

1. Il rapporto cessa per decadenza ed è risolto di diritto per dismissione del servizio, per cessione o sub-concessione a terzi, per il venire meno della forma di gestione o delle altre condizioni previste dalla legge per l'attribuzione della gestione del servizio idrico, nonché a seguito di sentenza che dichiara il fallimento o per le altre cause che determinano lo scioglimento o il venire meno del gestore ovvero per impossibilità di questi di proseguire l'attività.

2. In applicazione dell'articolo 7, comma 6 della l.r. 13/1997, il rapporto cessa per decadenza ed è inoltre risolto di diritto ove il gestore assuma direttamente o indirettamente, anche congiuntamente ad altri, una gestione del servizio idrico integrato che copra più del 60% della popolazione residente nella Regione Piemonte.

3. L'Autorità d'ambito può risolvere il rapporto qualora il gestore sia posto in liquidazione o se non è stata osservata la diffida conseguente all'inadempimento ed avente ad oggetto la rimozione o riparazione entro congruo termine delle cause di interruzione dei servizi per tempi superiori a 3 giorni consecutivi, imputabili a dolo o colpa del gestore, nonché per gravi violazioni delle disposizioni di legge o di regolamento, ovvero per gravi inadempienze del presente disciplinare, della Carta dei Servizi o delle legittime disposizioni dell'Autorità.

4. La mancata attuazione del Piano degli interventi, oltre alla penale di cui al precedente articolo 18, importa decadenza e risoluzione di diritto del rapporto oggetto del presente atto ogni qualvolta il gestore sia stato inadempiente con fatti che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto stesso.

Art. 20 Obblighi e garanzie

1. Ferma restando la disciplina infra indicata sul riscatto di cui al successivo articolo 21, alla cessazione del rapporto i contratti d'utenza ed i beni necessari alla gestione del servizio sono trasferiti senza oneri o corrispettivi all'Autorità d'ambito o ad altri dalla stessa indicati, in buono stato di conservazione o ripristino e comunque in condizioni idonee all'uso cui sono destinati e al buon funzionamento del servizio.

2. Gli altri contratti, i debiti e crediti relativi alla gestione del servizio sono trasferiti al nuovo gestore ai sensi degli articoli 2558 - 2560 del Codice civile.

3. Le garanzie finanziarie ed assicurative seguono le prescrizioni e le altre cause di cessazione delle obbligazioni e con il consenso dell'Autorità possono essere ridotte in ragione di esse.

Art. 21 Riscatto

1. Nel caso di riscatto anticipato del servizio ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e

del relativo regolamento di esecuzione, spetta al concessionario una indennità nei limiti indicati al comma successivo.

2. L'indennità è pari al valore del capitale apporato dal concessionario e non ancora ammortizzato, maggiorato del profitto che gli viene a mancare, definito nella misura della media dei profitti industriali annui dell'ultimo quinquennio che questi ha dichiarato ai fini delle imposte dirette per il ramo d'affari oggetto del presente atto, moltiplicato per il numero di anni che residuano alla scadenza della concessione, sino ad un massimo di quattro.

3. Nelle altre forme di gestione trovano applicazione le norme sullo scioglimento e liquidazione previste per ciascun ente. In ogni caso ai privati che partecipano alla gestione non spettano valori di liquidazione proporzionalmente superiori a quelli indicati al comma precedente.

Art. 22

Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia tra l'Autorità d'ambito ed il gestore in ordine ai rapporti derivanti dal presente atto che abbiano ad oggetto diritti disponibili e la cui tutela non è inderogabilmente attribuita all'autorità giudiziaria, è decisa da un Collegio arbitrale di tre componenti, uno nominato dall'Autorità d'ambito, l'altro dal gestore ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'Autorità, che nominerà anche l'arbitro non indicato da una delle parti, su invito dell'altra, trascorsi venti giorni dall'invito stesso.

2. Gli arbitri decideranno secondo diritto garantendo il contraddittorio tra le parti.

Capo V

Norme transitorie e finali

Art. 23

Concessioni preesistenti salvaguardate dalla legge

1. All'Allegato G del presente atto sono indicate le gestioni che la legge ha salvaguardato sino alla scadenza per esse prevista ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della l. 36/1994.

2. Tali gestioni sono soggette al coordinamento indicato al successivo articolo 26.

3. Il presente atto è comunicato ai legali rappresentanti dei concessionari indicati al comma 1.

Art. 24

Gestioni salvaguardate dall'Autorità

1. All'Allegato H della presente convenzione sono indicate le gestioni che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della l.r. 13/1997, sono state salvaguardate dall'Autorità d'ambito, poiché la medesima non ha provveduto alla individuazione di un gestore unico per l'intero ambito.

2. Tali gestioni sono soggette al coordinamento indicato all'articolo 26.

3. I titolari delle gestioni salvaguardate dall'Autorità sottoscrivono il presente atto unitamente al gestore prescelto per il coordinamento della gestione dell'intero ambito e ne assumono i relativi obblighi con riferimento al territorio e alla parte di servizio oggetto di salvaguardia.

Art. 25

Gestore d'ambito

1. I gestori indicati all'articolo precedente si obbligano entro _____ anni dalla sottoscrizione del presente atto a pervenire ad una struttura unitaria che per l'intero ambito assuma gli obblighi di cui alla presente convenzione.

2. Decorso infruttuosamente il termine indicato al comma precedente, le gestioni ivi indicate decadono di diritto dal rapporto a seguito della deliberazione dell'Autorità d'ambito che provvede sulla nuova gestione del servizio idrico integrato per l'intero ambito, la quale ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 26

Coordinamento delle gestioni

1. Il gestore si impegna a rispettare le disposizioni di coordinamento definite dal modello organizzativo di gestione approvato dall'Autorità d'ambito, la cui prima formulazione costituisce l'Allegato I della presente convenzione.

2. L'Autorità d'ambito definisce con direttiva il coordinamento della pluralità di produttori del servizio, indicando modalità e termini per una maggiore efficienza, efficacia ed economicità nell'erogazione del servizio all'utenza.

Art. 27

Cessazione delle gestioni in salvaguardia

1. Ogni qualvolta cessi per qualsiasi causa il preesistente rapporto giuridico salvaguardato dalla legge o per atto dell'Autorità d'ambito, il gestore unico o quello con poteri di coordinamento subentra nella gestione alle stesse condizioni indicate dal presente atto.